



Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

STATUTO


D.E.L.O.S.

(Diritti, Eguaglianza e Libertà d'Orientamento Sessuale)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Edizione 2019

Approvata dall'assemblea del 23/01/2019



D.E.L.O.S. APS- GRUPPO GLBTEQ VICENZA- COD FISCALE: 95112420245

www.delosvicenza.it

info@delosvicenza.it

tel: 3398946918



Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

ART.1
(Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, l'associazione di promozione sociale denominata : **"D.E.L.O.S. APS"** (Diritti, Eguaglianza e Libertà d'Orientamento Sessuale) e assume la forma giuridica di associazione (non riconosciuta) apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in Corso Fogazzaro 107, nel Comune di Vicenza Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.


ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

identificabili nelle attività di interesse generale previste all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:

Lettera w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

L'associazione promuove l'ascolto e la tutela delle persone discriminate per orientamento sessuale, identità di genere o altra condizione personale. Si fa portatrice delle istanze e delle necessità della comunità LGBT+ (Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale, Queer, Intersessuale ma anche Eterosessuale) sostenendo il riconoscimento dei diritti civili ed il rispetto dei valori quali: libertà, eguaglianza e solidarietà. Promuove la collaborazione con altre associazioni o enti pubblici e privati in linea coi valori e i principi del presente statuto.


L'Associazione agisce mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- organizzazione di incontri ed attività dedicate ai propri associati ed aperte a tutta la cittadinanza
- partecipazione ad eventi condivisi con altre associazioni
- collaborazione con il Comune, Enti pubblici e privati per attività in linea con i valori fondamentali dell'Associazione.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione della persona interessata è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata al richiedente ed annotata nell'Elenco degli associati. Il diniego va motivato. In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. Trascorso tale tempo la richiesta di riesame non sarà più azionabile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

3. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (versano la quota associativa annualmente stabilita dalla Assemblea). sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie). benemeriti (persone nominate tali dall'Assemblea e/o dal Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione).
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa é intrasmissibile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di:

1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
3. essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento dell'attività prestata, ai sensi di legge;
4. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

I soci hanno il dovere di:


1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
2. gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali;
3. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 (Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30gg all'Assemblea che si esprimerà con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

ART. 10 (Organi Sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo (Direttivo),
- Presidente,

Organo di controllo (quando previsto dalla legge)

Organo di revisione (quando previsto dalla legge)

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.


ART. 11 (Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare via posta o via e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, e con avviso pubblico nella sede sociale affisso almeno 10 gg prima.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
5. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e in libera visione a tutti i soci.
6. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare il rendiconto, conto consuntivo e preventivo (bilancio di esercizio);
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sull'eventuale appello per esclusione di associati (ART. 9 – punto3);
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento interno;



D.E.L.O.S. APS- GRUPPO GLBTEQ VICENZA- COD FISCALE: 95112420245

www.delosvicenza.it

info@delosvicenza.it

tel: 3398946918



Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su quant'altro demandate per legge, per atto costitutivo o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 13
(Validità Assemblee)


1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Sono ammesse due deleghe per ciascun aderente. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di **metà più uno dei soci** e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
5. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione o scissione.

ART. 14
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo é composto da numero compreso da 3 a 5 (e comunque sempre in numero dispari) membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Lo stesso rimane in carica per un periodo di 2 anni dalla data della nomina e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo fosse composto da soli 3 membri, é validamente costituito quando sono presenti tutti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea consuntivo e preventivo.
4. Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli artt.13 e 14 del D.Lgs 117/17 e provvede a tutti gli adempimenti conseguenti.

ART. 16 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.


ART. 17 (Organo di controllo)

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.


ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 21
(Rendiconto economico-finanziario Bilancio)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.





Diritti Eguaglianza Libertà di Orientamento Sessuale

3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 22
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23
(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari (operativi) che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art.13 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 a finalità di utilità sociale.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

